

APPROFONDIMENTO SUL CONTESTO NORMATIVO

In Italia non c'è una legge nazionale per tutelare e salvaguardare il cielo notturno dall'inquinamento luminoso e proteggere la salute umana, l'ambiente, il paesaggio, la flora e la fauna. Eppure sono temi di competenza nazionale (art. 117 Cost.); eppure abbiamo l'articolo 9 della Costituzione e l'articolo 32 che tutela il diritto alla salute.

Non ci sono nemmeno accordi o Convenzioni internazionali contro l'inquinamento luminoso. Eppure l'Unesco nella "Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future del 1997 all'articolo 4 ha stabilito che *"Le generazioni presenti hanno la responsabilità di trasmettere alle generazioni future una Terra tale da non essere un giorno danneggiata irrimediabilmente per via dell'attività umana. Ogni generazione, che riceve temporaneamente la Terra in eredità, dovrà vegliare ed utilizzare in maniera ragionevole le risorse naturali e a fare in modo che la vita non sia compromessa dai mutamenti nocivi sugli ecosistemi e che il progresso scientifico e tecnico in tutti i campi non leda alla vita sulla Terra"*.

La stessa Unione Europea non ha emanato Direttive specifiche al riguardo anche se più volte la Commissione Europea ha detto in risposta ad alcune interrogazioni che i danni dell'inquinamento luminoso ci sono ed è necessario proteggere il cielo notturno. Una Petizione in cui si chiedono norme europee contro l'inquinamento luminoso è stata indirizzata al Parlamento europeo nel 2018.

Sarebbe necessario e urgente un intervento di diritto internazionale perché il fenomeno è diffuso a livello globale, riguarda tutto il Pianeta.

In Italia negli ultimi anni quasi tutte le Regioni hanno emanato leggi regionali; ma non bastano, come sostengono molti esperti occorre una legge nazionale.

Ad oggi in Italia riferimenti normativi si possono trovare nel Codice della Strada ed nei parametri degli Enti Normatori (ricordiamo a livello internazionale il CIE, europeo il CEN, nazionale il l'UNI e CEI).

Nel nostro Paese, l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), ha emanato nel 1999 la Norma UNI 10819, a difesa della volta celeste dove si prescrivono alcuni requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale. Ma in pratica i risultati non sono soddisfacenti ed occorre una vera e propria legge.

Di seguito riportiamo una sintesi della nostra ricerca sulle leggi regionali in vigore con evidenziati alcuni punti chiave di queste.

Regioni	Leggi-	Punti Chiave
Valle D'Aosta	L.R. n° 17 del 28 aprile 1998 Norme in materia di illuminazione esterna	Art. 2 Divieti ed obblighi 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di utilizzare, per l'illuminazione pubblica e privata, con le eccezioni di cui all'art. 4, fasci orientati dal basso verso l'alto siano essi fissi, roteanti o comunque mobili. 2. Fino all'entrata in vigore della normativa tecnica di cui all'art. 3, tutti i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore.
Lombardi a	L.R. n° 31 del 5 ottobre 2015 Misure di	Art. 3 Gli apparecchi di illuminazione esterna garantiscono: a. la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte; b. requisiti di prestazione energetica, come definiti dal

	efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso	regolamento di cui all'articolo 4, comma 2; c. I requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2; d. La non alterazione del ritmo circadiano; e. Il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici.
Lazio	L.R. n° 23 del 13 aprile 2000 Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso	Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione La presente legge prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a carattere pubblicitario, che oltre a ridurre i consumi energetici, perseguono la finalità di tutelare e migliorare l'ambiente e di consentire il miglior svolgimento delle attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici, professionali e non professionali.
Basilicata	L.R. n° 14 del 10 aprile 2000 Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche	Art.2 Agli effetti della presente legge, si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste, avendo altresì riguardo agli effetti dannosi e distorcenti prodotti dagli stessi impianti di illuminazione.
Piemonte	L.R. n° 3 del 9 febbraio 2018 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).	Art. 1 Finalità La presente legge ha come finalità: a. La riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti; b. La salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso; c. Il miglioramento dell'ambiente attuato conservando gli equilibri ecologici, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della rete Natura 2000 e agli altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale; d. La riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale; e. La tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza

		regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso; f. Il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici.
Marche	L.R. n° 10 del 240 luglio 2002 “Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso”	Art. 9 Iniziative di informazione e divulgazione La Regione, per favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso, promuove ed organizza campagne promozionali, convegni e seminari ed ogni altra iniziativa di carattere divulgativo, anche in collaborazione con i Comuni, con gli enti operanti nel settore dell'illuminazione, con gli osservatori astronomici e con le associazioni di astrofili.
Campania	L.R. n° 12 del 25 luglio 2002 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, e la tutela dell'attività degli Osservatori Astronomici Professionali, e non e per la corretta valorizzazione dei centri storici"	Art. 3 Prescrizioni, prestazioni e riferimenti normativi Gli impianti di illuminazione esterna sono progettati tenendo conto delle seguenti prescrizioni: a. è vietata l'illuminazione diretta dal basso verso l'alto; b. è vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale; c. fanno eccezione alla prescrizione della lettera a) gli impianti di illuminazione di edifici pubblici e privati che abbiano carattere monumentale e gli impianti per la valorizzazione degli edifici monumentali e di quelli di particolare interesse architettonico per i quali nel progetto sia esplicitamente motivata l'impossibilità tecnica di evitare l'illuminazione dal basso verso l'alto. In ogni caso, gli impianti in oggetto sono progettati in modo da uniformarsi ai criteri disposti dall'art. 6, comma 1, lettere e) e f) e, per le zone di particolare protezione, ai criteri disposti dall'art. 11, lettere c) e d); d. è vietato l'uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari o di richiamo. Analogo divieto si estende alla proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio o su superfici d'acqua. E', altresì, vietato utilizzare le superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi; e. per le strade con traffico motorizzato vale la norma dell'Ente Nazionale Unificazione -UNI10439/1995 - o norma della Commissione Europea di Normazione -CEN - per gli aspetti fotometrici, la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI - 74-7 per gli aspetti elettrici; f. per le aree urbane con traffico prevalentemente pedonale si fa riferimento alle raccomandazioni contenute nella pubblicazione della Commission International de l'Eclairage - CIE - n.136 del 2000 – Guida

		all'illuminazione delle aree urbane - o norma CEN
Emilia Romagna	L.R. n°19 del 29 settembre 2003 Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico	Art. 1 Finalità 1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 2. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
Umbria	L.R. n° 20 del 28 febbraio 2005 Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico.	Art. 4 Disciplina delle sorgenti luminose 1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 2, comma 4 è vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso. 2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone. 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a. alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto; b. agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen; c. le sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.
Toscana	L.R. n° 37 del 21/03/2000 Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.	Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale" di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "legge quadro sulle aree protette", nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano: a. alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;

		b. agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più' di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per sorgente, non superiore a 1.500 lumen.
Sardegna	L.R. n° 2 del 29 maggio 2007 Linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico	Art. 1 Definizioni e finalità 1. Ai fini delle presenti linee guida si intende per: a. inquinamento luminoso: ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte; 2. osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica, a carattere pubblico o privato, professionale o non professionale, di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, che svolga, ad ogni modo, attività di divulgazione e ricerca scientifica, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna; 3. aree naturali tutelate: gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale, oggetto di misure di protezione quali aree naturali protette
Puglia	L.R. n° 15 del 23 novembre 2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"	Art. 1 Finalità 1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente naturale, inteso anche come territorio, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette. 2. Per le finalità di cui al comma 1, si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
Abruzzo	L.R. n°12 del 03 marzo 2005 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico	Art. 1 Finalità 1. La Regione promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente naturale, inteso anche come territorio, i ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché gli equilibri ecologici, dall'inquinamento luminoso sia all'interno, sia all'esterno delle aree naturali protette (parchi naturali nazionali, regionali, provinciali, comunali, oasi naturalistiche), ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge-quadro sulle aree protette. 2. La presente legge tende inoltre a salvaguardare il cielo notturno, considerato patrimonio naturale della Regione da conservare e valorizzare, la salute del cittadino, e le

		attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici di rilevanza nazionale e locale di cui all'allegato A della presente legge. 3. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. Ciò significa che tracciando (all'altezza della sorgente luminosa) una linea parallela al terreno (e perpendicolare al lampione) la luce emessa non deve irradiarsi al di sopra della linea stessa; in altre parole il fascio di luce, dal punto di emissione, non può superare i 90°.
Liguria	L.R. n° 22 del 29 maggio 07 "Norme in materia di energia - Titolo I, III e V"	Art. 1 Finalità e obiettivi generali La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.
Friuli Venezia Giulia	L.R. n° 15 del 18 giugno 07 Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.	Art. 11 Disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti 1. L'adeguamento degli impianti esistenti segue i seguenti criteri: - entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai criteri indicati all'articolo 8 sono sostituiti o modificati; - entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti d'illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai criteri indicati all'articolo 8 sono sostituiti o modificati; - entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, esclusi quelli ricadenti nella deroga di cui all'articolo 8, comma 4, non rispondenti ai criteri indicati dall'articolo 8, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati. 2. La priorità della bonifica degli impianti di grande inquinamento luminoso di cui all'articolo 4 va eseguita rispettando i criteri tecnici per i nuovi impianti definiti

		all'articolo 8. 3. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché' delle stesse, purché' assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 8. 4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e qualora le condizioni di sicurezza non vengano compromesse, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitré. La riduzione del valore della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall'indice percentuale di traffico, avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme UNI 10439.
Provincia Autonoma di Bolzano	Legge Provinciale n° 4 del 21 giugno 2011 Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica	Art. 1 Scopi e finalità 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell'ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini. 2. A tal fine si intende per inquinamento luminoso ogni forma di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti pubblici esistenti. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui al presente comma i comuni elaborano il piano per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti.
Provincia Autonoma di Trento	Legge Provinciale n° 16 del 03 ottobre 2007 Risparmio energetico e inquinamento luminoso	Art.1 Finalità e definizioni 1. salvaguardia del cielo notturno e stellato quale patrimonio di tutta la popolazione; 2. riduzione dei consumi energetici e miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; 3. uniformità dei criteri di progettazione volti a limitare il fenomeno dell'inquinamento luminoso; 4. tutela dell'attività di ricerca e di divulgazione scientifica svolta dagli osservatori astronomici professionali o da altri osservatori scientifici presenti sul territorio provinciale; 5. sviluppo di azioni di formazione e di

		sensibilizzazione relative all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico nell'illuminazione; 6. protezione e conservazione degli ecosistemi naturali e degli equilibri ecologici e dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, in particolar modo delle aree protette presenti sul territorio provinciale.
Veneto	L.R. n° 17 del 07/08/2009 Abrogata la legge n. 22/97 D.D.G. n. 2301 del 22 giugno 1998 Comuni i cui territori ricadono nelle fasce di rispetto previste (ancora in vigore)	Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a. inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte; b. inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione; c. abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensità della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall'impianto; d. Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL): il piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatto dai comuni, per la programmazione delle nuove installazioni di illuminazione, nonché degli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; e. osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna; f. fascia di rispetto: l'area circoscritta agli osservatori astronomici, ai siti di osservazione, nonché le intere aree naturali protette, la cui estensione di raggio è determinata dall'articolo 8, comma 7, lettere a), b), c).
Sicilia	L.R. n°4 del 22 aprile 2005 Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie.	Art. 3 Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso Al fine di prevenire e ridurre il fenomeno dell'inquinamento luminoso il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a. all'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso; b. alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici ed astrofisici ed all'individuazione delle relative zone di particolare protezione; c. alla divulgazione di informazioni utili relative alla problematica e alla disciplina inerente la riduzione e la

		prevenzione dell'inquinamento luminoso.
Molise	L.R n° 2 del 22 gennaio 2010 Misure in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso-Conservazione e valorizzazione dell'ambiente	Art. 2 Funzioni e compiti della Regione Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta regionale: a. emana, ove necessario, linee-guida integrative ed esplicative a completamento di quanto prescritto dall'articolo 4; b. coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge al fine della loro divulgazione, anche nelle scuole; c. promuove iniziative di formazione ed aggiornamento tecnico professionale in materia di illuminazione e risparmio energetico, anche in collaborazione con esperti ed associazioni che si occupano di inquinamento luminoso; d. autorizza, dietro richiesta dei Comuni e di privati, le deroghe alle disposizioni della presente legge per impianti con caratteristiche peculiari che giustifichino diversi regimi di illuminazione; e. esercita la vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni della presente legge, provvedendo, se necessario, a sostituire gli enti inadempienti nel rispetto della leale collaborazione; f. concede contributi ai Comuni per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dalla presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.

Qui riportiamo una sintesi delle normative di alcuni Stati

→ FRANCIA:

Decreto del 27 dicembre 2018 relativo alla prevenzione, riduzione e limitazione dell'inquinamento luminoso. Agisce con una legge formata da 7 articoli con la quale limita l'inquinamento luminoso. La nuova legge, in vigore dal 1 gennaio 2019, stabilisce che tutte le illuminazioni esterne installate a partire dal 1 gennaio 2020 dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- Illuminazione verso il basso > 95%;
- Temperatura di colore <3000K
- Flusso luminoso < 35 lm/m2;
- L'illuminazione esterna di aree commerciali dovrà essere spenta un'ora dopo la chiusura dell'attività;
- L'adeguamento di impianti di illuminazione installati prima del gennaio 2020 dovrà essere comunque effettuato entro il gennaio 2020.

→ SPAGNA:

In Europa, uno dei primi Stati che ha legiferato in materia di inquinamento luminoso è stata la Spagna, nel 1992, con la "Ley del Cielo", composto da sette articoli che ha come obiettivo principale la protezione dell'Osservatorio Astronomico Europeo delle Isole Canarie 5, uno dei siti più importanti per la ricerca astronomica, anche se attualmente si è riscontrata una difficoltà nel contenimento dell'inquinamento luminoso. Sempre in Spagna, nella regione

della Catalogna, dal 2001 esiste l'"Environmental Arrangement of the Lightning System for the Protection of Nocturnal Ecosystem", qui i comuni possono definire regolamenti a zone.

→ REPUBBLICA CECA:

La Repubblica Ceca vanta di essere la prima nazione ad adottare una legislazione nazionale contro l'inquinamento luminoso, valida quindi su tutto il territorio. La "Norma per la protezione dell'atmosfera" è stata emanata nel giugno 2002 ed approvata dai due rami del Parlamento Ceco. Questa legge ha ripreso quasi tutti gli aspetti della Legge Regionale Lombarda n 17 del 2000 e definisce l'Inquinamento luminoso come "qualsiasi forma di illuminazione artificiale che si disperde al di fuori delle aree urbane che debbono essere illuminate, in particolare se diretta sopra il livello dell'orizzonte".

→ SLOVENIA:

Nel 2007 un movimento di astronomi, fisici, biologi e difensori degli uccelli ha convinto lo Stato sloveno ad emanare la legge contro l'inquinamento luminoso. In questo Stato è molto diffusa l'osservazione astronomica ma diventa sempre più difficile praticarla intorno alla capitale. La Slovenia, inoltre, si trova lungo uno dei principali percorsi migratori d'Europa, e come sappiamo, l'inquinamento luminoso provoca gravi danni agli uccelli, costretti a deviare i loro tragitti.

→ STATI UNITI D'AMERICA:

Uno dei primi provvedimenti ad essere emanato fu in Arizona, risale al 1958 e venne adottato per tutelare l'Osservatorio Astronomico di Flagstaff. Ora negli USA gli Stati con leggi riguardo l'inquinamento luminoso sono: Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Main, Maryland, Minnesota, New Hampshire, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Texas, Virginia, Wyoming, District of Columbia, Puerto Rico.

→ GIAPPONE:

In Giappone il primo regolamento sull'inquinamento luminoso venne emanato nel novembre 1989, la Optical Environmental Disruption (Light Pollution) Prevention Ordinance nella città di Bisei a seguito dei piani stabiliti dal Bisei Astronomical Observatory (BAO), uno dei maggiori osservatori del Giappone. Successivamente intervenne il governo giapponese attraverso il Ministero dell'Ambiente iniziando a produrre vari documenti mirati alla prevenzione dell'inquinamento luminoso, come linee guida, manuali di pianificazione per l'illuminazione delle aree esterne.

→ GERMANIA:

In Germania, il ministro dell'Ambiente Svenja Schulze ha predisposto una proposta di legge che combatte l'inquinamento luminoso, cioè la dispersione della luce artificiale di notte. Di solito, si cerca di diminuire l'inquinamento luminoso in nome del risparmio energetico. Lo scopo della proposta di legge tedesca invece è proteggere gli insetti, che stanno subendo una preoccupante diminuzione. La proposta di legge si inquadra nel piano nazionale per la salvaguardia delle api, che [ha già portato](#) a proibire l'uso del diserbante glifosato dalla fine del 2023. Sempre secondo la proposta di legge, l'installazione di nuovi lampioni e insegne luminose nelle aree naturali sarà permessa solo in casi eccezionali. In tutto il territorio nazionale, l'impatto su animali e piante di tutte le nuove sorgenti luminose esterne dovrà essere il più basso possibile. I dettagli saranno in un regolamento che il ministro intende mettere a punto entro il 2022.